



**Regione Umbria**

Giunta Regionale

## **ALLEGATO EMISSIONI**

*Oggetto: Ditta Umbra Acque SpA - Autorizzazione Unica Ambientale – Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del DPR 59/2013 art. 3 c. 1 lett. c) e ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 s.m.i*

**VISTO** il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale", che alla parte quinta definisce norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera;

**VISTA** la L. n. 241/90 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

**VISTO** il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";

**CONSIDERATO** che, con nota acquisita al protocollo regionale n. E – 472991 del 24-10-2014, il S.U.A.P.E. del Comune di Magione (PG) ha trasmesso alla Regione Umbria la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale per il depuratore di acque reflue urbane sito in loc. Montesperello nel Comune di Magione (PG) della Ditta Umbra Acque SpA, con sede legale in Perugia (PG), loc. Ponte San Giovanni, via G. Benucci n. 162, per il titolo abilitativo di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) del DPR 59/2013 e ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, quale primo titolo abilitativo in scadenza;

**CONSIDERATO** altresì che:

- nell'impianto di depurazione oggetto del presente atto, dotato di capacità depurativa progettuale dichiarata pari a 20.000 A.E., vengono trattate:
  - acque reflue urbane
  - reflui non canalizzati quali fanghi liquidi provenienti da altri impianti di depurazione di acque reflue urbane e stasamenti fognari (impianto autorizzato al trattamento di rifiuti ai sensi dell'art. 110, comma 3, del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152);
- i reflui di cui al paragrafo precedente sono trattati, preliminarmente al recapito in corpo idrico superficiale (fosso Formagrossa con recapito finale al fiume Nestore), mediante impianto di depurazione con configurazione a fanghi attivi di ossidazione/nitrificazione + pre-denitrificazione;
- i fanghi prodotti dal trattamento biologico, scaricati dal sedimentatore, sono sottoposti nell'ordine a:
  - ✓ processo di digestione aerobica
  - ✓ ispessimento a gravità
  - ✓ disidratazione meccanica a mezzo di centrifuga



**Regione Umbria**

Giunta Regionale

e raccolti in cassone di stoccaggio esterno in attesa dello smaltimento;

- il processo di disidratazione meccanica dei fanghi mediante centrifuga di cui al precedente punto viene condotto in ambiente chiuso dedicato;

**PREMESSO** la ditta Umbra Acque SpA, con nota del 31/07/2012 prot. n. 32471, aveva richiesto alla Provincia di Perugia, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 s.m.i., l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per il suddetto depuratore di acque reflue urbane sito in loc. Montesperello nel Comune di Magione (PG);

**CONSIDERATO** che, così come previsto dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera è stata regolarmente convocata una Conferenza di Servizi che si è tenuta in due sedute, in data 15-07-2014 e 06-11-2014, ai sensi dell'art. 14 della L. n. 241 /90 e s.m.i.;

**RICHIAMATI** gli esiti della Conferenza di Servizi: *“Dopo approfondita disamina, anche in considerazione dei diversi e rilevanti interessi giuridici coinvolti, dato atto che nessuno dei rappresentanti delle amministrazioni invitate ha espresso il proprio motivato dissenso, dato atto, altresì, dei pareri dei soggetti prima indicati e non presenti fisicamente alla riunione, considerando acquisiti gli assensi delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'Ente, ai sensi dell'art. 14-ter comma 7 della L. 241/1990, l'istanza in esame riceve il parere favorevole a condizione che vengano considerate parte integrante del parere favorevole tutte le condizioni e prescrizioni riportate nel documento istruttorio redatto da A.R.P.A.”;*

**VISTO** il documento istruttorio prot. n. 11743 del 19/06/2014 redatto da A.R.P.A. Umbria e acquisito al protocollo provinciale prot. n. E - 267981 del 19-06-2014;

**PRESO ATTO** del parere favorevole prot. 17130 del 15-07-2014 del Comune di Magione, acquisito al protocollo provinciale n. 310642 del 15-07-2014;

**RITENUTO** necessario far confluire nel procedimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale il procedimento già avviato per il rilascio del titolo di autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

**CONSIDERATO** infine che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione richiesta di cui all'oggetto;

### **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

**-1- AD AUTORIZZARE**, ai sensi del DPR 59/2013 art. 3 c. 1 lett. c) e ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 s.m.i., le emissioni in atmosfera derivanti da stabilimento per la depurazione di acque reflue urbane ubicato in loc. Montesperello nel Comune di Magione (PG), della ditta UMBRA ACQUE S.p.A., con sede legale in Comune di Perugia (PG), loc. Ponte San Giovanni – Via G. Benucci n. 162;



**Regione Umbria**

Giunta Regionale

**-2- A VINCOLARE** tale autorizzazione:

- a- al rispetto dei valori limite per le emissioni convogliate, indicati al successivo paragrafo e.3;
- b- alla realizzazione, in fase di costruzione, di tutte le misure indicate nel progetto e relativi allegati tecnici agli atti della Regione Umbria e dell'A.R.P.A.;
- c- fino all'adozione da parte dell'autorità competente, di specifico fac-simile per la registrazione dei controlli analitici alle emissioni, nonché dei casi di interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento, alla corretta tenuta del registro dei controlli, ai sensi dell'art. 271, comma 17, del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, come da fac-simile adottato con D.G.R. n. 204 del 20/01/1993, con pagine numerate, bollate dall'Ente di controllo e firmate dal responsabile dello stabilimento;
- d- alle seguenti prescrizioni di carattere generale:
  - d.1 la Ditta, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, nuovi e/o oggetto di modifica, dovrà darne comunicazione alla Regione Umbria - Servizio Autorizzazioni Ambientali, Via Mario Angeloni, 61, Perugia, all'A.R.P.A. Umbria, Area Dipartimentale Umbria Nord, Distretto del Trasimeno e al Sindaco del Comune di Magione (PG);
  - d.2 la messa a regime degli impianti dovrà avvenire dopo non oltre 30 giorni dalla relativa data di messa in esercizio;
  - d.3 per l'effettuazione degli autocontrolli periodici devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988), e, fino all'adozione del decreto di cui all'art. 271, comma 17, del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, i metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati previsti nel D.M. 12/07/1990, D.M. 25/08/2000 e D.Lgs. 03/04/2006 n. 152;
  - d.4 qualora per un inquinante non esista una specifica metodica analitica tra quelle sopra indicate, si farà riferimento alle pertinenti norme tecniche Cen o, ove queste non siano disponibili, alle pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, alle pertinenti norme tecniche Iso o ad altre norme internazionali o alle norme nazionali previgenti. Nella presentazione dei risultati dovrà essere descritta la metodica utilizzata;
  - d.5 i valori di emissione, espressi in flusso di massa e in concentrazione, dovranno essere misurati nelle condizioni di esercizio più gravose;
  - d.6 la concentrazione degli inquinanti deve essere riferita alle condizioni normali,  $T = 0^{\circ}\text{C}$  ( $273^{\circ}\text{K}$ ),  $P = 1 \text{ atm}$  ( $101,3 \text{ kPa}$ ), previa detrazione del tenore volumetrico di vapore acqueo;
  - d.7 le date in cui verranno effettuati i controlli dovranno essere preventivamente comunicate alla Regione Umbria - Servizio Autorizzazioni Ambientali, Via Mario



**Regione Umbria**

Giunta Regionale

Angeloni, 61, Perugia e all'A.R.P.A. Umbria, Area Dipartimentale Umbria Nord, Distretto del Trasimeno;

- d.8 la Ditta, entro 15 giorni dall'effettuazione delle misure, dovrà trasmettere le certificazioni analitiche, redatte, fino alla predisposizione di specifica modulistica da parte dell'autorità competente, secondo la D.G.R. n. 9480 del 24/12/1996, alla Regione Umbria – Servizio Autorizzazioni Ambientali, Via Mario Angeloni, 61, Perugia e all'A.R.P.A. Umbria, Area Dipartimentale Umbria Nord, Distretto del Trasimeno;
- d.9 la sezione di sbocco dei camini dovrà superare di almeno 1 metro la linea di colmo del tetto. Per le emissioni che generano comprovati fenomeni di molestia, in particolare, la sezione di sbocco dovrà di norma superare di almeno 3 metri la linea di colmo del tetto e comunque 1 metro la linea di colmo del tetto di ogni edificio nel raggio di 30 metri;
- d.10 i condotti per lo scarico in atmosfera degli effluenti gassosi dovranno essere provvisti di idonei tronchetti di prelievo per la misura ed il campionamento;
- d.11 le caratteristiche, il posizionamento ed il numero minimo dei tronchetti di prelievo per la misura ed il campionamento delle emissioni dovranno essere conformi a quanto stabilito nelle norme UNI EN ISO 16911-1:2013 e UNI EN 15259:2008;
- d.12 le prese di campionamento di cui sopra dovranno essere previste anche a monte di eventuali sistemi di abbattimento delle emissioni;
- d.13 l'accessibilità ai punti di misura dovrà essere tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari alla verifica del rispetto dei limiti di emissione e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro; in particolare la piattaforma di lavoro per il campionamento delle emissioni dovrà soddisfare i requisiti di cui alla norma UNI 13284-1:2003;
- d.14 la data, l'orario e i risultati delle misure effettuate alle emissioni dovranno essere annotati sul registro di cui al punto c), foglio B, ai fini dei controlli previsti dall'art. 269, comma 4 del D.Lgs. 3/04/2006 n. 152;
- d.15 qualunque anomalia di funzionamento degli impianti tale da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, ovvero interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento dovuta a manutenzione o guasto, qualora non esistano equivalenti impianti di abbattimento di riserva, dovrà comportare la sospensione delle lavorazioni interessate per il tempo necessario alla rimessa in efficienza degli impianti;
- d.16 la Ditta è comunque tenuta ad informare la Regione Umbria e l'Area Dipartimentale Arpa Umbria competente in merito ai succitati casi di interruzione dell'attività produttiva entro le successive otto ore;
- d.17 la Ditta dovrà definire procedure ed istruzioni operative documentate rispetto alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di abbattimento. In particolare l'elenco degli organi e dei componenti da controllare e/o sostituire e la frequenza del controllo e/o della sostituzione dovranno trovare corrispondenza nelle



**Regione Umbria**

Giunta Regionale

indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto nel relativo manuale d'istruzione, d'uso e manutenzione (che dovrà essere sempre tenuto a disposizione dell'Autorità di Controllo);

- d.18 gli interventi relativi alle attività di manutenzione di cui al punto d.17, dovranno essere annotati nel registro dei controlli, ai sensi dell'art. 271, comma 17 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i., come da fac-simile adottato dall'Autorità competente, il giorno stesso dell'interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento;

-e- alle seguenti prescrizioni specifiche:

- e.1 entro 1 anno dal rilascio dell'autorizzazione, la Ditta dovrà provvedere alla captazione e convogliamento in atmosfera delle emissioni inquinanti connesse al processo di disidratazione meccanica dei fanghi mediante centrifuga di cui in premessa;
- e. 2 ove il tempo di permanenza complessivo del fango nell'impianto (linea acqua + linea fanghi) sia inferiore a 15 giorni, entro 1 anno dal rilascio dell'autorizzazione, la Ditta dovrà provvedere alla captazione e convogliamento in atmosfera delle emissioni inquinanti connesse al processo di ispessimento;
- e.3 per le emissioni atmosferiche derivanti dalle operazioni di cui al punto e.1, e se del caso e.2, sono fissati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE (mg/m <sup>3</sup> )
S.O.V.	10
Composti ridotti dell'azoto	5
Composti ridotti dello zolfo	5

- e.4 60 giorni prima della comunicazione di cui al punto d.1, la Ditta dovrà inviare alla Regione Umbria – Servizio Autorizzazioni Ambientali, Via Mario Angeloni, 61, Perugia e all'A.R.P.A. Umbria, Area Dipartimentale Umbria Nord, Distretto del Trasimeno, il progetto degli interventi di cui al punto e.1, e se del caso e.2, con puntuale descrizione delle relative modalità realizzative ed indicazione dei dati di portata volumetrica e temperatura degli effluenti gassosi, nonché delle caratteristiche dimensionali e dei tempi di operatività (in termini di ore/giorno e giorni/anno) relativi ai risultanti punti di emissione ed inoltre delle caratteristiche tecniche del sistema di abbattimento eventualmente ivi installato;
- e.5 entro 15 giorni dalla data fissata per la messa a regime, la Ditta dovrà effettuare almeno 2 misure ai punti di emissione di cui al paragrafo e.1, e se del caso e.2, nell'arco di 10 giorni;
- e.6 la Ditta dovrà effettuare i controlli analitici con periodicità annuale per i punti di emissione di cui al paragrafo e.1, e se del caso e.2;



**Regione Umbria**

Giunta Regionale

- e.7 la Ditta dovrà assicurare condizioni di processo di digestione aerobica (es.: età del fango, ossigeno disciolto etc.) che garantiscano un rapporto SSV/SST (solidi sospesi volatili/solidi sospesi totali)  $< 0,50$  al momento dell'estrazione dal comparto di stabilizzazione;
- e.8 le condizioni di cui al precedente paragrafo dovranno trovare riscontro in procedure di campionamento e analisi dei reflui documentate e verificabili, adottate ai fini della gestione del ciclo di trattamento delle acque di scarico dello stabilimento;
- e.9 entro 3 mesi dal rilascio dell'autorizzazione, la Ditta dovrà provvedere alla copertura del cassone di raccolta dei fanghi di cui in premessa;

**-3- A STABILIRE** che le prescrizioni dell'autorizzazione potranno essere modificate:

- a seguito di emanazione dei decreti previsti all'art. 271 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i.;
- a seguito di fissazione di valori da parte della Regione dell'Umbria in applicazione dell'art. 271, commi 3 e 4 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i.;
- a seguito dei risultati delle misure effettuate;
- a seguito di variazioni quali-quantitative delle materie prime utilizzate;
- a seguito del manifestarsi di problemi igienico-ambientali;

**-4- A STABILIRE** che:

- A- in caso di inosservanza anche parziale di quanto prescritto, l'autorizzazione potrà essere sospesa, previa diffida, e successivamente revocata;
- B- si intendono applicate anche tutte quelle norme attualmente vigenti in materia, anche se non espressamente indicate nel presente atto.

F.to L'Istruttore Tecnico  
Dott.ssa Monia Velloni